


FINANZA AGEVOLATA

La diagnosi energetica: obbligo o opportunità

di Massimo Ravagnani – Gruppo Finservice



Il contributo di oggi verte sulla **Diagnosi Energetica** aziendale, o Bilancio Energetico, visto come un **obbligo per alcuni soggetti**, ma in realtà una **grande opportunità** per tutte le aziende.

Il quadro normativo di riferimento fa capo alla **Direttiva Europea 2012/27/UE**, recepita in Italia dal **D.Lgs. 102/2014** pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 Luglio 2014. In quell'occasione viene giustamente dato un **ruolo “strategico” all’efficientamento del settore industriale** come strumento cardine per il raggiungimento degli **obiettivi ambientali dell’Unione**. Quella norma si è tuttavia scontrata con una percezione errata dell’efficientamento, con la necessità intrinseca, non sempre apprezzata, di prevedere programmi a lungo termine che ovviamente necessitino di investimenti consistenti.

Venendo ora ai **soggetti obbligati**, l'[articolo 8](#) definisce: **grandi imprese** (comma 1) ed imprese a forte consumo di energia (**energivore**; comma 3). Sono escluse tutte le Amministrazioni pubbliche riportate negli elenchi ISTAT e le aziende che adottano un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma UNI 50001.

Per ogni anno «n», **è l’impresa stessa responsabile di verificare** se ricade in una delle categorie sottoposte ad obbligo di diagnosi per l’anno di riferimento «n-1»; se per l’anno di riferimento l’Impresa è contemporaneamente Grande Impresa ed Impresa energivora, deve essere considerata Grande Impresa.

Come definito dal D.Lgs. 102/2014 viene definita grande impresa un’azienda con i seguenti

requisiti: **numero di dipendenti effettivi > 250 e (fatturato annuo > 50 milioni di euro o attivo di bilancio annuo > 43 milioni di euro).** Una Grande Impresa sarà soggetta all'obbligo di diagnosi per l'anno «n», quando le condizioni appena citate vengono rispettate per i due anni precedenti «n-1» ed «n-2».

Molta **attenzione** deve essere posta nel calcolo della dimensione, in quanto questa deve **tenere conto delle collegate**. Ad esempio, se un'azienda A possiede una partecipazione (tra il 25% ed il 50%) del 40% di un'azienda B, la dimensione di A da considerare sarà A+40%B. Nel caso in cui la partecipazione fosse superiore al 50% la dimensione da considerare diventa A+B.

Il secondo soggetto obbligato allo svolgimento della diagnosi sono le cosiddette **Energivore**, o aziende a forte consumo di energia. I loro elenchi sono regolarmente emanati ed aggiornati dalla **Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA – DM5/4/2013)**. Si tratta di aziende che, secondo il D.M. 5 aprile 2013 e sue successive modifiche, devono rispettare i seguenti **requisiti**:

- rientrare nelle attività elencate **all'Allegato 3 ed all'Allegato 5** delle Linee Guide della Comunità Europea per gli Aiuti di Stato;
- avere un **consumo** medio annuo, sul triennio di riferimento, **maggiore di 1mln** di kWh;
- avere un'incidenza del **prezzo dell'energia sul V.A.L.** (Valore Aggiunto Lordo) **superiore al 20%**, oppure un'incidenza del prezzo dell'energia **sul fatturato maggiore del 2%**.

Dal 19 luglio 2016, le diagnosi redatte ai fini dell'[articolo 8 del D.Lgs. 102/2014](#) **devono essere eseguite da soggetti certificati** da organismi accreditati: **EGE** Esperti in Gestione dell'Energia (secondo la UNI CEI 11339) oppure Società di Servizi Energetici **ESCO** (secondo la UNI CEI 11352).

Una diagnosi energetica è una **valutazione sistematica di come venga utilizzata l'energia** dal punto in cui essa viene acquisita al suo punto di utilizzo finale: identifica come l'energia viene gestita e consumata, ovvero:

1. **come e dove** l'energia entra nell'impianto, stabilimento, sistema o parte di attrezzatura;
2. dove essa venga **distribuita ed usata**;
3. come venga **convertita** tra i punti di ingresso ed i suoi utilizzi;
4. come essa possa essere utilizzata in modo **più efficace** ed in modo **più efficiente**;
5. contiene possibili **interventi di efficientamento**.

La Diagnosi deve essere redatta in modo conforme ai dettami dell'[allegato 2 del D.Lgs. 102/2014](#); deve essere **aggiornata, quindi rifatta, ogni 4 anni** ed il rapporto deve essere **obbligatoriamente caricato sul portale dell'ENEA «Audit.102»**.

In un contesto in cui i dati ci dicono che **più del 70% delle aziende** utilizza **oltre il 40% dell'energia** consumata al di fuori delle ore considerate produttive, lo svolgimento di una

Diagnosi Energetica è una grande opportunità; contestualmente all'installazione di un **sistema di monitoraggio dei consumi** permette una **riduzione dei costi** energetici che può raggiungere anche il **30% su base annua**.

Ma veniamo alle **novità introdotte dal D.Lgs. 73 del 14 luglio 2020**. Il Governo italiano ha aggiornato le norme per l'efficienza energetica, **armonizzandole alla direttiva UE più recente, la 2018/2002**. L'obiettivo è quello di **promuovere e migliorare l'efficienza energetica per raggiungere entro il 2030** ambiziosi traguardi di risparmio energetico, un'indicazione messa al primo posto dalla normativa comunitaria.

Per quanto riguarda l'argomento diagnosi energetiche le **novità** non sono così impattanti ma vanno sicuramente considerate:

- oltre alla sanzione (da 4.000€ a 40.000€, già introdotta nel 2014) viene introdotta un'ulteriore **sanzione da 1.500€ a 15.000€**, qualora l'azienda inadempiente non presenti la diagnosi entro il termine di 90gg prescritto dal MISE;
- dall'obbligo di diagnosi energetica **vengono escluse le grandi imprese** che hanno **consumi energetici** complessivi annui **sotto i 50 TEP** (circa 250.000kWh). Un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico stabilirà quale documentazione trasmettere per dimostrare questo requisito.
- **le imprese a forte consumo di energia** (che ricadono nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 dicembre 2017) **dovranno** (anche se non grandi) **dare attuazione ad almeno uno (non tutti) degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi**, oppure adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 **nei 4 anni** che intercorrono tra le diagnosi. Se ciò non viene fatto, la sanzione va da 1.000 a 10.000 euro.

La diagnosi energetica è senza dubbio il **primo indispensabile passo** verso un **uso efficace, efficiente ed ecosostenibile dell'energia**.

**Contattaci
e scopri tutte
le opportunità**

 **800 94 24 24**


LEADER DELLA FINANZA AGEVOLATA